

Prot.: 581/19/fncf/fta

Roma; 5 aprile 2019

A tutti gli Ordini
dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Oggetto: Professione di Fisico – residenti all'estero - chiarimenti in materia di iscrizioni all'Albo dei Chimici e dei Fisici - Settore Fisica

A seguito di richieste pervenute, la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici fa presente che, nel caso di richieste di iscrizioni al Settore Fisica dell'Albo dei Chimici e dei Fisici da parte di residenti all'estero, è possibile avviare l'iter di valutazione della domanda di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici qualora sussistano, tra gli altri più generali, i seguenti requisiti specifici, così come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3), dal Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 (pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2018), dal Regolamento di attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018:

titolo di laurea conseguito in Italia;

eventuale diploma di specializzazione o altro requisito previsto e conseguito in Italia;

domicilio professionale o domicilio "abitativo" in Italia.

Viste le perplessità sollevate, su tale ultimo presupposto, si precisa che:

il domicilio letteralmente previsto art. 43, comma 1, del Codice Civile indica il luogo in cui il professionista ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi, anche di carattere familiare o sociale, oltre che di natura economica (di cui sotto);

il domicilio strettamente "professionale" indica il luogo in cui il professionista esercita o intende esercitare in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale;

il domicilio più ampiamente "professionale", per il dipendente, indica il luogo in cui quest'ultimo presta la propria attività di lavoro subordinato, cioè la sede del datore di lavoro o di un suo ufficio/stabilimento.

Tutto quanto sopra fino a quando non saranno emanate le disposizioni regolamentari di cui all'art. 8 della Legge n. 3/2018 relative all'esame di Stato e alle modalità di accesso all'Albo.



Resta inteso che, in ogni caso, l'iscrizione all'Albo debba avvenire, sempre e comunque, dall'Ordine territorialmente competente in base al domicilio, il cui Consiglio provvederà a vagliare l'istanza di iscrizione pervenuta, validandola in relazione alla documentazione pervenuta ed alla ulteriore documentazione a supporto che ritenga necessaria.

Cordialmente

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi